

A cura di Pasquale Pirone

Spese sanitarie. La detrazione in caso di rimborso

Categoria: **Irpef**
Sottocategoria: **Detrazione**

Tavola sinottica

Sintesi

- Le spese sanitarie sono detraibili ai fini IRPEF nella misura del 19% (con una franchigia dei 129,11 euro).
Ai fini della detrazione è necessario che le spese siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente; a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

Non sono detraibili

- Le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata. Tuttavia, se i contributi versati risultino di ammontare superiore all'importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata.

Riferimenti Normativi

-
- Art. 15 TUIR;
 - Risoluzione n. 35/E/2007;
 - Risoluzione n. 65/E/2016;
 - Circolare n. 7/E/2018.

Premessa

Dall'IRPEF lorda può essere detratto il 19% delle spese sanitarie sostenute dal contribuente (per se stesso e per il familiare fiscalmente a carico) per la parte che eccede euro 129,11 (art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR). La detrazione avviene secondo il principio di cassa. Dunque, nel Modello 730/2018 o Modello Redditi PF/2018 (anno d'imposta 2017) possono essere detratte le spese sanitarie sostenute nel 2017.

Non esiste un limite massimo di spesa detraibile.



Nel 2017 il contribuente ha effettuato spese sanitarie per complessivi 1.000 euro. Questi potrà detrarre nel Modello 730/2018 o Modello Redditi PF/2018 il 19% di 870,89 (dato dalla differenza tra 1.000 e 129,11). Al rigo E1 o RP1 andrà riportato l'intero importo, ossia al lordo della franchigia (1.000 euro).

Riepilogando:

Spese sanitarie					
Detrazione IRPEF	Franchigia	Limite massimo di spesa detraibile	Principio di detrazione	Indicazione nel Modello 730/2018	Indicazione nel Modello Redditi PF/2018
19%	129,11	NO	Cassa	Rigo E1	RP1



Le spese sanitarie di cui al rigo E1 ed RP1 sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR (spese sanitarie per disabili) per le quali spetta, invece, una deduzione. Sono, inoltre, detraibili le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF dovuta dal soggetto malato (Circolare n. 15/E/2005) – L'importo va indicato al rigo E2 (Modello 730) o RP2 (Modello Redditi).

La Circolare n. 7/E/2018 fornisce un elenco delle spese sanitarie detraibili al 19% e rientranti tra quelle da indicarsi al citato rigo E1 o RP1. In particolare si tratta di:

Spese sanitarie detraibili

- ⇒ prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- ⇒ acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- ⇒ prestazioni specialistiche;
- ⇒ analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- ⇒ prestazioni chirurgiche;
- ⇒ ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
- ⇒ trapianto di organi;
- ⇒ cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- ⇒ acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
- ⇒ assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- ⇒ prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- ⇒ prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- ⇒ prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- ⇒ prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sanitarie rimborsate

Ai fini della detrazione è necessario che le spese siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente.



Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate:

- ⇒ per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
- ⇒ a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU/2018 (risulta barrato il punto).

La detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito (Circolare n. 7/E/2018).

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente, e quindi non sono detraibili:

- a) le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- b) le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Nel caso di cui al punto b), i contributi sono riportati al punto 441 della CU/2018.

Sempre nell'ipotesi di cui al punto b), è previsto che:

- ⇒ se i contributi versati risultino di ammontare superiore all'importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare n. 7/E/2018).

La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU/2018.

Il calcolo

Si fornisce di seguito un caso pratico di determinazione delle spese sanitarie detraibili in presenza di rimborso e di contributi versati.


Si considerino i seguenti dati:

Dati			
Spese sanitarie sostenute nel 2017	Rimborsate	Contributi versati	Contributi eccedenti
8.000 euro	5.000 euro	6.000 euro	2.384,80 euro (6.000 - 3.615,20)

In base a quanto detto sopra, dunque, in tal caso, il contribuente potrà detrarre degli 8.000 euro:

- ⇒ la quota non rimborsata;
- ⇒ una quota delle spese rimborsate.

In particolare:





In queste ipotesi la detrazione viene riconosciuta, solo nei limiti sopra evidenziati, in quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro (Circolare n. 7/E/2018).

Stesso principio vale anche nel caso di contributi deducibili in quanto, versati dal pensionato a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto, anche per i familiari fiscalmente non a carico, senza alcun onere per il datore di lavoro (Risoluzione n. 65/E/2016).

Non sono, invece, detraibili in nessun modo le spese rimborsate dal "Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze" e ciò in quanto, le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti (Risoluzione n. 35/E/2007)

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%

E1 SPESE SANITARIE		SPESE SANITARIE		E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	
Spese patologie esenti		Ratazione (base)		Numero rata	
	.00	4.987,00			.00

In **colonna 1** vanno indicate le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo. Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.